

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 20 gennaio 2012

D.G. Sanità

Circolare regionale 29 dicembre 2011 - n. 13

Chiarimenti in merito al soccorso di animali traumatizzati o bisognosi di cure

Ai Direttori dei Dipartimenti di
Prevenzione Veterinari delle ASL
Ai Sindaci dei Comuni della Lombardia
E p.c. Direzione Generale Agricoltura
U.O. Multifunzionalità
e sostenibilità del territorio
Loro Sedi

Giungono spesso allo Scrivente quesiti riguardanti i comportamenti da adottare, da parte delle ASL, in merito alle richieste di recupero di animali traumatizzati o bisognosi di cure.

A questo proposito si chiarisce quanto segue.

Le normative di riferimento definiscono:

- **Animali d'affezione**: animali che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo (art. 104, comma 2, l.r. 33/2009).
- **Fauna selvatica omeoterma**: tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale; sono esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole (art. 2 l. 157/1992 e art. 4 l.r. 26/93).

Per quanto riguarda gli animali d'affezione, la norma di riferimento è la l.r. n. 33 del 30 dicembre 2009, che definisce le competenze di ASL e Comuni.

Secondo tale norma, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario deve assicurare gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di **cani** vaganti o **gatti** che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati e il successivo ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sugli animali ricoverati, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria ai fini della profilassi antirabbica e della degenza sanitaria (di norma 10 giorni), fatto salvo, poi, rivalersene sul proprietario.

La normativa, ad eccezione delle sterilizzazioni, non definisce una specifica competenza sulla gestione sanitaria delle colonie feline; tale responsabilità, in sostanza, è demandata a «forme di collaborazione» tra ASL, Comuni, Associazioni e privati *per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti*. Con ciò si intende che gli interventi per la cura dei gatti delle colonie feline, ad eccezione degli interventi di pronto soccorso, non spettano esclusivamente all'ASL.

Per quanto riguarda la **fauna selvatica** omeoterma (uccelli e mammiferi), la norma di riferimento è la l.r. 26/93 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria», che demanda la competenza del soccorso degli esemplari in difficoltà alle Province.

Si sottolinea che l'art. 5 della l.r. 26/93 prevede il divieto di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, mentre l'art. 43, comma 1, lett. o), prevede la possibilità di prendere o detenere piccoli di uccelli e di mammiferi, esclusivamente per sottrarli a sicura distruzione o morte, con l'obbligo di avvisare la competente amministrazione provinciale entro le 24 ore successive.

Le uniche strutture autorizzate al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono i Centri per il Recupero degli Animali Selvatici (CRAS) di cui all'art. 6, comma 5 della l.r. 26/93.

Sul territorio regionale sono presenti 8 CRAS (vedi elenco allegato).

La Polizia Provinciale, una volta recuperato un esemplare di fauna selvatica in difficoltà, lo porta al CRAS convenzionato con la propria Provincia. A taluni di tali centri è possibile rivolgersi direttamente previo contatto telefonico.

Il direttore generale
Carlo Lucchina



ELENCO C.R.A.S. (CENTRI RECUPERO ANIMALI SELVATICI) AUTORIZZATI DALLA REGIONE LOMBARDIA

C.R.A.S. presso	Indirizzo	Responsabile	Telefono	Fax	Indirizzo e-mail	Autorizzato con DGR o DDUO n.
Riserva Naturale Oasi "Bosco WWF di Vanzago" (gestore WWF)	Comune di Vanzago (MI)	Luca Botteghi	02/9341761	-	boscovanzago@wwf.it	D.G.R. n. 6375 del 15/12/1995
Oasi di Sant' Alessio (gestore Università di Pavia)	Oasi di Sant' Alessio Via Cadorna, 2 27016 Sant' Alessio con Vialone (PV)	Riccardo Groppali	0382/94139	0382/953940	info@oasisantalesio.com	D.G.R. n. 6375 del 15/12/1995
Cascina Stella (gestore WWF)	Cascina Stella Comune di Castelleone (CR)	Direttore Sanitario Dott. Beffinelli Angelo	329/91103802	-	-	D.G.R. n. 42313 del 31/03/1999
Riserva Naturale Orientata "La Fagiana" (gestore LIPU)	Via Isonzo, 1 Comune di Pontevecchio di Magenta (MI)	Veronica Burresti	338/3148603 02/2870684	0362/508199	crfs.lafagiana@lipu.it	D.G.R. n. 46112 dell' 8/11/1999
Riserva Naturale Regionale Oasi WWF di Valpredina (gestore WWF)	Via F. Lussana, 2 24060 Cenate Sopra (BG)	Enzo Mauri	035/956140	035/956916	cras@oasisvalpredina.it	D.G.R. n. 5485 del 13/07/2001
Bosco Virgiliano - MN (gestore WWF)	Strada Bosco Virgiliano, 10 46100 MANTOVA	Fiozzi Andrea	348/3534747	-	andrea.fiozzi@comune.mantova.it	D.D.U.O. n. 9382 del 20/06/2005
Loghino Bosco - MN (gestore A.N.P.A.N.A.)	Via Cantalupa, 18 46010 Curtatone (MN)	Ten. Giuseppe Lagana	0376/47525	0376/338846 0376/338840	www.anpana.it	D.D.U.O. n. 9383 del 20/06/2005
Centro Faunistico Parco dell' Adamello BS (ente gestore Legambiente)	Comune di Paspardo (BS) - Località Fiès	Dr. Valter Bontempi	Cell. 392/9276538	-	www.centrofaunisticoadamello.info info@centrofaunisticoadamello.info	D.D.U.O. n. 1191 del 12/02/2010

Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 20 gennaio 2012

D.G. Agricoltura

D.d.g. 17 gennaio 2012 - n. 188
Ulteriori determinazioni in ordine al divieto di spandimento ai fini agronomici, previsto dal decreto d.g. agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011 «Individuazione del periodo utile di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al d.m. 7 aprile 2006»

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Visti

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il d.m. 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (e.a.), di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152» ed, in particolare, l'articolo 26 (modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione);
- la d.g.r. 11 ottobre 2006 n. VIII/3297 avente ad oggetto: «Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione ed individuazione»;
- la d.g.r. 21 novembre 2007 n. VIII/5868 e i relativi allegati avente ad oggetto: «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con d.g.r. n. 8/5215 del 2 agosto 2007» ed, in particolare, il punto 4 del dispositivo in cui si dispone, tra l'altro, che è demandata al Direttore Generale all'Agricoltura, con propri atti, l'applicazione del programma d'azione e dei criteri e norme tecniche in Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. XI/2208 del 14 settembre 2011 di approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile;
- il d.d.g. 9957 del 27 ottobre 2011 di individuazione del periodo utile di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al d.m. 7 aprile 2006, con il quale sono stati stabiliti i periodi invernali di divieto di spandimento all'interno delle zone vulnerabili e non vulnerabili del territorio regionale, che decorrono:
 - a) dal 15 dicembre 2011 al 15 gennaio 2012 compreso, il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici di letame proveniente da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi con contenuto di sostanza secca pari ad almeno 20% utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati;
 - b) dal 14 novembre 2011 all'11 febbraio 2012 il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici (diversi dalle casistiche previste al punto 1) di letame e materiale assimilato, di liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue, utilizzati in terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;
 - c) dal 1 novembre 2011 al 28 febbraio 2012, il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

Visto il Decreto dg agricoltura n.93 del 12 gennaio 2012 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al divieto di spandimento ai fini agronomici, previsto dal decreto dg agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011 «individuazione del periodo utile di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al d.m. 7 aprile 2006» che, per talune aziende che hanno manifestato difficoltà gestionali a rispettare l'attuale divieto di spandimento, a causa di problematiche che non hanno pienamente consentito lo spandimento nel periodo precedente l'entrata in vigore del divieto, e che pertanto paventano l'esigenza di una breve sospensione del medesimo onde potere procedere all'utilizzo agronomico degli effluenti;

- a) sospende, dal 16 al 20 gennaio 2012 compreso, il divieto di spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento

e acque reflue utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, attualmente fissato dal 14 novembre 2011 all'11 febbraio 2012, così come disposto dal punto 1) del d.d.g. agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011;

- b) consente alle medesime, dal 16 al 20 gennaio 2012 compreso, lo spandimento a fini agronomici di liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;

Dato atto che:

- sono pervenute, sia dalle Organizzazioni Professionali Agricole (OOPP) sia da singole aziende agricole, ulteriori segnalazioni puntuali riguardanti altre aziende agricole che hanno manifestato le medesime difficoltà gestionali a rispettare l'attuale divieto di spandimento, manifestando l'esigenza di una breve sospensione del divieto onde potere procedere all'utilizzo agronomico degli effluenti;
- le esigenze manifestate dalle aziende in questione sono legate a situazioni eccezionali che possono essere risolte adottando le soluzioni più adeguate con una tempistica, però, che non consente di ovviare alle attuali contingenze;
- le attuali previsioni meteorologiche elaborate da ARPA ed ERSAF, così come rappresentate dal bollettino agli atti di questa Direzione Generale, rilevano condizioni meteorologiche adeguate a favorire nel breve periodo (al massimo entro il 20 gennaio 2012) le operazioni di spandimento sopra descritte;
- una breve sospensione del divieto eviterebbe l'insorgenza di problematiche di carattere ambientale e sanitario causate dall'eccessivo riempimento delle vasche di stoccaggio;

Ritenuto di valutare positivamente le segnalazioni puntuali pervenute, a condizione che, a seguito di una verifica effettuata dalla competente struttura della Direzione:

- le aziende segnalate non fossero le medesime a favore delle quali si è analogamente provveduto con d.d.g. n. 1210 del 11 febbraio 2011;
- le aziende segnalate non evidenziassero, a seguito dell'ultima comunicazione utile inoltrata ai sensi del d.m. 7 aprile 2006 e del Piano d'Azione di cui alla d.g.r. 5868/2007, la presenza di non conformità relative allo stoccaggio degli effluenti di allevamento liquidi e/o solidi;

Preso atto inoltre che il d.m. 7 aprile 2006 all'art. 26 stabilisce al comma 1 i periodi minimi di divieto nella stagione autunno-invernale specificando altresì al comma 2 la possibilità che «In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'Autorità di Bacino, decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 1 e possono altresì prevedere la sospensione del divieto»;

Considerato quindi opportuno, a seguito delle verifiche di cui al precedente punto:

- procedere, per le aziende di cui all'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi del d.m. 7 aprile 2006, all'art. 26 comma 2, alla sospensione, dal 18 gennaio 2012 al 20 gennaio 2012 compreso, del periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, attualmente fissato dal 14 novembre 2011 all'11 febbraio 2012 così come disposto dal punto 1) del d.d.g. agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011;
- consentire a tali aziende, dal 18 gennaio 2012 al 20 gennaio 2012 compreso - fermo restando i divieti e i limiti generali previsti dalla normativa sopraccitata e dal Programma d'azione regionale nonché in presenza delle condizioni meteorologiche adeguate - lo spandimento a fini agronomici di liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue.
- di prolungare per le medesime aziende al 14 febbraio 2012 il citato termine di divieto previsto dal d.d.g. agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011;

Visto l'art 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA